

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 60 DEL 21/01/2022

O G G E T T O

DELEGA DIRETTORE SISP AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 QUATER E 4 SEXIES, COMMI 4 E 5 DEL D.L. N. 44/2021, CONVERTITO CON L. N. 76/2021, INTRODOTTI DAL D.L. N. 1/2022 ED ISTITUZIONE ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 77/22

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce:

Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*) ha ulteriormente modificato il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito con L. 28 maggio 2021 n. 76, introducendo l'art. 4-*quater* che statuisce, dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli art. 4, 4 *bis* e 4 *ter*, relativi all'obbligo vaccinale già previsto per determinate categorie di lavoratori.

Il D.L. n. 1/22 ha poi stabilito, all'art. 4 *sexies* che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 *quater*, si applica, in determinate fattispecie elencate dalla norma, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, affidando la titolarità del procedimento al Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Il procedimento amministrativo, delineato dalla citata norma prevede che:

a. *“Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità...”* (art. 4 *sexies*, comma 4);

b. *“L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4”* (art. 4 *sexies*, comma 5).

Precisato che con deliberazione n. 962 del 27.5.2021 *“Autorità sanitaria competente ai fini degli adempimenti previsti in capo alle Aziende Sanitarie Locali di residenza dall'art. 4 del D.L. 01 aprile 2021, n. 44”*, è stato delegato il Direttore dell'UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica quale autorità sanitaria competente ai fini degli adempimenti relativi all'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del D.L. 01 aprile 2021, n. 44.

Rilevato come sia opportuno rinnovare la suddetta delega anche con riferimento agli adempimenti ora introdotti dal combinato disposto degli artt. 4 *quater* e 4 *sexies*, commi 4 e 5, del D.L. n. 44/2021, convertito con L. n. 76/2021, come novellato dal D.L. n. 1/2022 e relativi al supporto, allorquando necessario, all'attività di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale posta a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Legislatore.

Fatto peraltro presente che, in analogia a quanto da ultimo disposto con deliberazione n. 2367 in data 31.12.2021, in relazione all'accertamento dell'obbligo vaccinale nei confronti del personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 *ter* del D.lgs. n. 502/1992, appare necessario assicurare al Direttore SISP il supporto di un Organismo di professionisti competenti per la valutazione, sotto il profilo clinico, della posizione dei soggetti ultracinquantenni

interessati all'obbligo vaccinale, che si avvarranno della facoltà di cui al succitato art. 4 *sexies*, comma 4, comunicando “*all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità...*”.

Vista, altresì, la deliberazione n. 1195 in data 2.7.2021 “*Istituzione Organismo aziendale per la valutazione clinica della posizione dei soggetti interessati all’obbligo vaccinale, ex art. 4 D.L. 1.4.2021 n. 44, convertito in L. 28.5.2021 n. 76*”.

Ritenuto, per quanto sopra, di costituire nei termini seguenti l’Organismo di cui ai fini predetti:

Coordinatore:

Direttore UOC SISP

Componenti:

Dr.ssa Romina Cazzaro, Direttore UOC Direzione Medica – 2 Vicenza indirizzo igienico-sanitario

dr.ssa Francesca Basta, Medico Competente

Dr. Vinicio Manfrin, Direttore UOC Malattie Infettive

Dr. Luigi Naldi, Direttore UOC Dermatologia

Segreteria

Collaboratore amministrativo UOC SISP

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare al Direttore UOC SISP la delega conferita con deliberazione n. 962 del 27.5.2021 quale autorità sanitaria competente ai fini degli adempimenti relativi all’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale ex art. 4 del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, anche con riferimento agli adempimenti ora introdotti dal combinato disposto degli artt. 4 *quater* e 4 *sexies*, commi 4 e 5, del D.L. n. 44/2021, convertito con L. n. 76/2021 e relativi al supporto, allorquando necessario, all’attività di accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale posta a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Legislatore;
3. di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nella composizione di seguito riportata, l’Organismo per il supporto operativo anche ai fini della valutazione sotto il profilo clinico della posizione dei soggetti interessati dall’obbligo vaccinale che, a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 4 *sexies*, commi 4 e 5, del citato D.L. 44/2021, comunichino all’AULSS l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità:

Coordinatore:

Direttore U.O.C. SISP

Componenti:

dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore U.O.C. Direzione Medica - 2 Vicenza indirizzo igienico-sanitario

dott.ssa Francesca Basta, Medico Competente

dott. Vinicio Manfrin, Direttore U.O.C. Malattie Infettive

dott. Luigi Naldi, Direttore U.O.C. Dermatologia

Segreteria:

Collaboratore amministrativo dell'U.O.C. SISP;

4. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
5. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
